

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 8 giugno 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Lorenzo Coen **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 152 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 671 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRONI ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 153 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI FABBIO GIANMARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 154 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 610 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 678 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSATI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 156 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 619 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPASSO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

6) RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZACCHEO BENEDETTO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ARTUSI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PREMI (RIC. N. 686 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TIZIANI GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 667 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NATALE SAMUELE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 654 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE IANNARILLI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

11) RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CALCIO BRESCIA SPA CONTRO LA SOCIETÀ US SESTESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 644 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FAMÀ ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Società Calcio Brescia Spa, ridetermina la penale in favore della F.I.G.C. nella misura di € 3.294,00 (Euro tremiladuecentonovantaquattro/00) e conferma per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 652 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GREGORI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 164 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 614 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRICCA NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ USC MONTELUPO ASD CONTRO LA SOCIETÀ USD GAMBASSI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 668 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Ordinanza.

15) RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA JACOPO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto,
conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Viola
Jacopo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina incamerarsi la tassa.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**,
con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

16) RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL 297/CAE-LND del 27 APRILE 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mariani Francesco, liquidandole in €200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 13 giugno 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio